



Renato Bricchetti
Appunti sull'autoriciclaggio

648-ter.1. (Autoriciclaggio). (1) - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni [63³].

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata [64] quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà [63³] per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall'art. 3³, l. 15 dicembre 2014, n. 186, recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2015.

1 Una delle certezze scaturenti dalla lettura delle norme incriminatrici del "riciclaggio" (art. 648-*bis* c.p.) e dell'"impiego di denaro beni o utilità" di provenienza delittuosa in attività economiche e finanziarie (art. 648-*ter* c.p.) era la previsione dell'impunità dell'autoriciclaggio, vale a

dire l'impunità, per i reati anzidetti, di chi avesse commesso o concorso a commettere il delitto presupposto.

La S.C., in una decisione di poco successiva alla riforma introdotta dalla l. 9 agosto 1993, n. 326 (C 14.7.1994, Maisto, CED 201066), aveva, infatti, categoricamente affermato che non configurava «l'attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'impiego *nelle proprie attività economiche* del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti *svolto dal medesimo soggetto*».

Il principio è poi stato ribadito in altra recente pronuncia [C 23.1.2013, n. 9226, p.m. in proc. Del Buono, CED 255245, DPP 2013, 826, con nota di MAGNINI, *La punibilità dell'“autoriciclaggio” realizzato per interposta persona*, DPP 2013, 828; con nota di BOSI, *In tema di autoriciclaggio per interposta persona (ex art. 48)*, www.penalecontemporaneo.it; GD 2013, 14, 71, con nota di AMATO, *Una scelta ineccepibile dettata dall'esigenza di non “colpire” due volte per lo stesso delitto*; RPC 2014, 91, con nota di TROYER – CAVALLINI, *Privilegio di autoriciclaggio e autore “mediato”: in (non fremente) attesa di futuribili modifiche legislative, dalla Suprema Corte un accorato richiamo al rispetto del principio di legalità*] che ha in particolare affermato la non punibilità a titolo di riciclaggio del soggetto responsabile del reato presupposto anche nel caso in cui, per sostituire o trasferire provento di esso, abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno.

A preservare l'autore del (o il concorrente nel) delitto presupposto dall'incriminazione per detti delitti ci pensava la clausola “fuori dei casi di concorso nel reato”, *recte* nel delitto doloso presupposto.

2 Di tale clausola hanno avuto modo di parlare recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [C S.U. 27.2.2014, n. 25191, Iavarazzo, DPP 2014, 1303, con nota di TEDESCO, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio*] che non hanno tuttavia preso posizione in ordine alla sua natura giuridica, ma si sono limitate a constatare che essa «costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto».

Si tratta di affermazione che sembra evocare non tanto l'esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra reati [in tal senso si era espressa - a mio avviso erroneamente in quanto detto rapporto si configura in presenza di norme incriminatrici che convergono su un medesimo fatto e sanzionano gradi diversi di offesa ad uno stesso bene - C 6.11.2009, n. 47375, Di Silvio, RIDPP 2011, 1271, con nota critica di DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento*

dogmatico ed esigenze di intervento legislativo], quanto piuttosto il criterio dell'assorbimento, alla stregua del quale perseguire per riciclaggio l'autore del delitto presupposto vorrebbe dire addebitare due volte al medesimo un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, quindi sanzionare due volte un medesimo fatto (da qui il richiamo al *post factum* non punibile, contenuto in C 10.1.2007, n. 8432, Gualtieri, CED 236254, in motivazione), opinione anche quest'ultima non del tutto convincente.

Le norme del cui rapporto di assorbimento si discute – come hanno recentemente affermato le Sezioni Unite della Corte di cassazione (C S.U. 28.10.2010, Giordano, CED 248864, in motivazione, CP 2011, 2501, RTDPE 2011, 237, RIDPP 2011, 1210, DPP 2011, 567, GD 2011, 7, 85) – devono, invero, perseguire scopi per loro natura omogenei, pur non essendo necessario che l'omogeneità si traduca in identità del bene giuridico. Qui tuttavia vi è eterogeneità dei beni giuridici tutelati e ciò rende implausibile l'idea che la punizione del delitto presupposto possa “consumare” il disvalore del riciclaggio [nello stesso senso, da ultimo, DELL'OSSO, Riciclaggio, cit. 1284; TROYER – CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self - laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, www.penalecontemporaneo.it].

Tanto più che il delitto – presupposto è spesso meno gravemente punito rispetto al riciclaggio (si pensi, ad es., al peculato, alle corruzioni, all'appropriazione indebita, al furto, alla truffa, alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta).

E la costruzione teorica dell'assorbimento impone, invece, che il reato più grave esaurisca l'intero disvalore del fatto ed assorba l'interesse tutelato dal reato meno grave; da ciò si fa derivare l'inammissibilità di una duplice tutela e sanzione in ossequio al principio di proporzione tra fatto e pena, che ispira l'ordinamento penale.

Non resta che pensare allora che il legislatore, accordando detto “privilegio” all'autore del delitto presupposto, rinunciando quindi a punire l'autoriciclaggio, abbia soltanto compiuto una scelta di politica legislativa, una valutazione di opportunità e scelto lo strumento della causa soggettiva di esclusione della punibilità (pena e ogni altra conseguenza penale), strumento che lascia intatto il disvalore penale del fatto di riciclaggio [così SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, DPP 2005, 236; nello stesso senso TROYER – CAVALLINI, *La “clessidra”* cit.; BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, RIDPP 2014, 686].

3 Un'ipotesi di autoriciclaggio era tuttavia prevista dall'art. 12-

quinquies, comma 1, del d.l. 8.6.1992 n. 306, conv., con mod., dalla l. 7.8.1992, n. 356, che punisce, con la reclusione da due a sei anni, il “trasferimento fraudolento di valori”, vale a dire il fatto di chi attribuisca fittiziamente ad altri «la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di ... agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale».

Lo hanno recentemente confermato le Sezioni Unite della S.C. (C S.U. 27.2.2014, Iavarazzo, *cit.*, CED 259590), chiarendo che i fatti di autoriciclaggio e autoimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi del citato art. 12-*quinquies*.

La prassi ormai da qualche tempo valorizzava, al fine di dare rilevanza penale a fatti di autoriciclaggio, il delitto di “trasferimento fraudolento di valori”, fattispecie che incrimina tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui che ha la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risulta formalmente titolare o disponente (C 12.4.2012, n. 15140, Mangiaracina, CED 252610).

L'esame della giurisprudenza formatasi intorno a questo reato, a far tempo dall'inizio degli anni 2000, dimostra che la S.C. aveva fin da subito messo in chiaro che anche colui che ha commesso o concorso a realizzare il delitto presupposto può essere soggetto attivo del reato di cui all'art. 12-*quinquies* qualora predisponga una situazione di apparenza giuridica e formale, difforme dalla realtà, nella titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio (C 9.10.2003, n. 15104/04, p.m. in proc. Gioci, CED 229239).

La disposizione d'altra parte configura un reato comune a forma libera (sono, invero, molteplici e non rigidamente classificabili le forme apparenti di circolazione della ricchezza), che limita l'autonomia privata rispetto ad iniziative negoziali altrimenti lecite (simulazione, negozi fiduciari), quando vengano piegate al perseguimento di scopi fraudolenti o criminosi.

La giurisprudenza più recente (C 5.10.2011, n. 39756, Ciancimino, CED 251193) è, quindi, pervenuta a leggere, senza mezzi termini, l'art. 12-*quinquies* nella prospettiva di sanzionare l'autoriciclaggio: «lo spazio di illiceità che la norma ritaglia a proposito di manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite ... si raccorda ... al fine perseguito dall'agente, alternativamente individuato come elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero come agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, secondo una prospettiva intesa a perseguire penalmente anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio e reim-

piego, non punibili per la clausola di riserva con cui esordiscono tali fattispecie, e che ne esclude la applicabilità agli autori dei reati presupposti».

In sostanza la S.C. ha ritenuto punibile per il reato di “trasferimento fraudolento di valori” l’autore del delitto presupposto il quale trasferisca fittiziamente il provento del medesimo - preservandone la signoria “sostanziale” - al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo.

Casi che si presentano alla pratica giudiziaria con una certa frequenza: l’infedele amministratore di società che sottrae fondi e li alloca presso un fiduciario; il funzionario pubblico corrotto che trasferisce le somme percepite ad un prestanome; il narcotrafficante che investe i proventi in attività commerciali formalmente intestate a terzi; l’usuraio che con i proventi dell’usura acquista immobili e li intesta a parenti, ecc.

4 Che l’impunità dell’autoriciclaggio rappresentasse un problema non c’erano dubbi.

Le sollecitazioni internazionali erano molteplici; in particolare l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato come una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione; a sua volta, il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione «anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane».

In taluni Paesi europei si era dato al medesimo riconoscimento [sul punto v. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano 2009, 284; TROYER – CAVALLINI, *La “clessidra” ... cit.*, 18; MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, www.penalecontemporaneo.it].

In Spagna (art. 301 c.p.) e Portogallo (art. 368-A comma 2 c.p.) per previsione normativa; in Francia a seguito di discussa dilatazione, ad opera della giurisprudenza della *Chambre criminelle* (14.1.2004), dell’art. 324-1 c.p.; in Svizzera a seguito di interpretazione giurisprudenziale favorita dal silenzio dell’art. 305-*bis* c.p.

Nei Paesi di *common law* (segnatamente Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia) le fattispecie di riciclaggio, non contemplanti clausole di privilegio, trovavano fertile terreno nella “flessibilità” della discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale,

5 Neppure però si poteva negare che il “privilegio” di autoriciclaggio attribuisse un vantaggio ingiusto all’autore del delitto presupposto.

Lo Stato persegue il riciclaggio per vincere il conflitto con chi abbia ot-

tenuto ricchezza immorale e pericolosa. Ma se l'avversario può autoriciclare senza rischi aggiunti, la lotta appare squilibrata [BRICCHETTI, *Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, GD 2014, 4, 44].

L'afflusso dei capitali "sporchi" e ripuliti reca gravi danni all'economia legale, all'apparato produttivo, al mercato [MUCCIARELLI, *cit.*]; anche le imprese regolari, pertanto, combattono ad armi impari con imprenditori criminali che dispongono di ingenti risorse finanziarie e non hanno bisogno di rivolgersi al sistema bancario.

Va anche detto, per contro, che la necessaria terzietà del riciclatore era stata concepita come argine contro il rischio che l'introduzione dell'autoriciclaggio si traducesse in una «causa di aggravamento della responsabilità», finendo con l'accedere a tutti i reati produttivi di un'utilità economica, con la conseguenza di ricarichi punitivi irragionevoli, incontrollabili e rimessi di fatto all'amplessima discrezionalità del giudice in sede di commisurazione [BRICCHETTI, *loc. ult. cit.* 44].

6 Ora l'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto nel codice penale l'art. 648-ter.1, con rubrica "Autoriciclaggio".

La nuova disposizione usa formule linguistiche già conosciute perché contenute nelle norme incriminatrici del "riciclaggio" (art. 648-bis c.p.) e dell'"impiego di denaro beni o utilità" di provenienza delittuosa in attività economiche e finanziarie (art. 648-ter c.p.), al cui commento si rinvia.

Il reato (primo comma) consiste nel fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Il quarto comma afferma, poi, che «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Delle altre parti della nuova norma si darà conto più avanti.

7 Sul bene (o beni) giuridico tutelato sembra destinato a riproporrà il contrasto di opinioni sviluppatosi in dottrina, a dimostrazione della complessità del tema, intorno alla figura del riciclaggio; terreno nel quale si dibatte, volendo semplificare, della natura monoffensiva del reato (posto a tutela vuoi dell'amministrazione della giustizia, segnatamente dello svolgimento delle indagini, vuoi dell'ordine economico o

anche dell'ordine pubblico generale, vuoi infine dell'eguaglianza nei rapporti economici o ancora del patrimonio visto in una dimensione dinamica) ovvero della natura plurioffensiva (che coniuga, in particolare, amministrazione della giustizia ed interessi patrimoniali della persona offesa dal delitto presupposto) [per una recente analisi del tema v. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, CP 2014, 1454 ss.).

Nei primi commenti [MUCCIARELLI, *cit.*], favorevoli alla natura plurioffensiva del reato [v. anche CAVALLINI – TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, www.penalecontemporaneo.it], si sottolinea che il legislatore ha inteso allontanare la fattispecie dalla «componente patrimonialistica» per collocarla tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine economico e il risparmio (nel senso che le condotte incrinerebbero i meccanismi fiduciari che presidiano l'interesse dei risparmiatori e dell'economia del suo complesso).

Effettivamente, la fattispecie punisce condotte concretamente idonee a recare ostacolo all'identificazione dell'origine dei beni, quindi a provocare intralcio alle relative indagini (la stessa idea di fondo delle figure di favoreggiamento previste, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, dagli artt. 378 e 379).

Si tratta, dunque, sotto tale profilo, di un reato di pericolo concreto.

La specificazione di dette condotte in impieghi, sostituzioni, trasferimenti «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» può far pensare anche al coinvolgimento dell'ordine economico, nel senso che il legislatore sembra intendere che detta allocazione costituisca di per sé, senza necessità di verifiche, sotto tale profilo, della concreta idoneità delle condotte, inquinamento dell'economia, del mercato, della libera concorrenza ecc.

8 Soggetto attivo del reato è colui che ha “commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, formula ridondante ripresa dalle disposizioni anzidette [BRICCHETTI, *loc. ult. cit.* 45].

Si tratta, dunque, di un reato “proprio” [MUCCIARELLI, *cit.*].

In astratto il riferimento è a tutti i delitti non colposi; in concreto è necessario che producano proventi da “ripulire”.

9 Il legislatore non ha, dunque, ritenuto di dover effettuare una selezione dei delitti dolosi presupposti, né ha optato per una risposta punitiva proporzionata alla gravità dei medesimi [selezione auspicata ed opzione ritenuta indispensabile da TROYER – CAVALLINI, *La "clessidra" ...*, *cit.*; anche MUCCIARELLI, *cit.* manifesta perplessità sulla “mancata” selezione, pur nella consapevolezza della difficoltà

dell'operazione].

L'astratta gravità di detti delitti incide comunque sul trattamento sanzionatorio dell'autoriciclaggio per effetto della disposizione di cui al secondo comma («Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni»), disposizione che riecheggia quella contemplata per il riciclaggio dal terzo comma dell'art. 648-*bis* ed inspiegabilmente non prevista per il delitto di "impiego".

Il delitto – presupposto è destinato, dunque, a convivere con questa omnicomprensiva fattispecie; l'autoriciclaggio diventa in sostanza la "coda" di ogni altro reato che produca proventi, riciclaggio e ricettazione compresi.

In termini molto critici si è espressa altra voce della dottrina [SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, www.penalecontemporaneo.it] che ritiene che l'autoriciclaggio, fagocitando tutti i delitti che generano profitto e quindi ponendosi come "fattispecie penale omnicomprensiva" nei cui confronti tutte le altre "devono immolarsi", annulla il principio di tassatività e certezza, cardini della "frammentarietà" del diritto penale.

Si è osservato poi che, sul versante del processo, l'incriminabilità dell'autoriciclaggio potrebbe concedere all'investigazione anomali percorsi a ritroso che consentano di attivare indagini per il nuovo reato soltanto sulla base di patrimoni non "giustificati".

Sarebbe allora necessario che fosse trovata un'adeguata compensazione quantomeno sul piano della prova della sussistenza del delitto presupposto e dell'attribuibilità del medesimo al presunto autoriciclatore [BRICCHETTI, *loc. ult. cit.* 45].

10 Il fatto tipico è descritto con parole (impiega, sostituisce, trasferisce) già usate nelle fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.

I beni di provenienza delittuosa devono essere impiegati, sostituiti e trasferiti "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" (la condotta di impiego era già, dall'art. 648-*ter* riferita alle attività economiche e finanziarie).

Inoltre, dette condotte, ad esplicita conferma della natura di reato di pericolo concreto dell'autoriciclaggio, devono essere tali da ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni, utilità.

L'interprete avrà a che fare con una formula ancor più ampia di quella prevista dall'art. 648-*ter* [ne sottolineano la ridondanza CAVALLINI –

TROYER, *Apocalittici ... cit.*]: alle attività economiche e finanziarie si sono aggiunte quelle imprenditoriali o speculative.

In relazione all'art. 648-ter la giurisprudenza (C. 11.12.2013, n. 5546, Cuppari, CED 258204) che la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto rientrare nella nozione di attività economica, il finanziamento di una somma di denaro anche modesta, provento di una qualsiasi attività delittuosa).

In altre parole, attività economica è espressione ampia che evoca la produzione e lo scambio di beni o servizi e che ricomprende il concetto giuridico di attività imprenditoriale (art. 2082 c.c.).

Per attività finanziarie dovrebbero intendersi quelle attività economiche (diverse dalla produzione di beni e servizi) comprendenti gli strumenti finanziari.

L'attività speculativa implica l'idea di rincorrere il massimo guadagno, con un rischio di solito elevato, ma pur sempre in attività commerciali o finanziarie¹.

Non ogni impiego, sostituzione o trasferimento "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" integra autoriciclaggio, ma soltanto quelli che costituiscono *ostacolo effettivo all'identificazione della provenienza delittuosa* di denaro, beni, utilità.

L'impiego, la sostituzione, il trasferimento "trasparenti", "tracciabili", cui non siano frapposti ostacoli che rendano «obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene» non danno vita ad autoriciclaggio [così MUCCIARELLI, *cit.*].

La giurisprudenza non potrà ignorare l'avverbio "concretamente" ed omettere di verificare la sussistenza di un ostacolo effettivo [come, invece, avvenuto - rilevano TROYER - CAVALLINI, *La "clessidra" ... cit.* - nell'interpretazione giurisprudenziale del riciclaggio; particolarmente

¹ Aneddotica, neppur troppo, è la frase di un celebre banchiere: "quando ero giovane mi chiamavano giocatore d'azzardo, poi cominciarono a chiamarmi speculatore ed oggi dicono di me che sono un grande banchiere: io però ho fatto sempre la stessa cosa".

incisive le parole di MUCCIARELLI, cit.: «l'aggiunta dell'avverbio ... richiama l'interprete ad un'esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine *ostacolare* la pienezza del suo valore semantico ... diversamente la disposizione subirà una tensione interpretativa che ... rischierà di esporla a censure di legittimità costituzionale sul versante del principio di legalità e forse anche su quello del canone del *ne bis in idem*»].

Permane, tuttavia, la necessità di stabilire che cosa possa dirsi ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene; è sufficiente che la "somma si distacchi dal patrimonio" sì da rendere necessaria una ricostruzione, più o meno difficoltosa, della strada percorsa e della destinazione raggiunta - si chiede CARACCIOLI, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, FISCO 2015, 4, 355 - oppure devono essere messi in atto degli artifici contabili o simili che rendano concretamente difficile capire dove siano andate a finire le somme?

Su questo punto si giocherà la lettura, più o meno restrittiva, della fattispecie.

In relazione all'art. 648-*bis*, che indica tra le condotte incriminate il compimento in relazione ai beni di operazioni «in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (con riguardo al delitto di reimpiego di cui all'art. 648-*ter* si è da ultimo ritenuto che «non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, richiesto dal solo art. 648-*bis* ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio»: C 5.11.2013, n. 9026/14, Palumbo, CED 258525; in senso difforme v. C 5.10.2011, n. 39756, Ciancimino, *ivi* 251194; C 11.12.2007, n. 1470/08, P.G. in proc. Addante, *ivi* 238840), la giurisprudenza si è sempre limitata ad affermare che l'espressione indica una caratteristica della condotta (l'idoneità ad ostacolare) e non l'evento causalmente collegato alla stessa (C 22.10.2013, n. 55/14, Lumericisi, *ivi* 258340; benché si parli spesso di "tipico effetto dissimulatorio" della condotta: cfr. C 5.10.2011, n. 39756, *cit.*), a precisare che è sufficiente che sia resa difficile, non impossibile in modo definitivo, l'accertamento della provenienza (C 14.12.2012 n. 1422/13, Atzori, *ivi* 254050; C 16.11.2013 n. 3397/13, Anemone, *ivi* 254314; C 18.12.2007, n. 16980/06, Gocini, *ivi* 239844, che aggiunge che deve trattarsi di «qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere»; nello stesso senso C 12.1.2006, n. 2818, Caione, *ivi* 232869), e a stabilire, caso per caso, se la condotta incriminata avesse in sé detta idoneità.

12 A delimitare il fatto tipico contribuisce - si è detto - il contenuto del quarto comma [in tal senso MUCCIARELLI, *cit.*]: «Fuori dei casi di cui ai

commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale» [di causa di non punibilità in senso stretto sembra parlare SGUBBI, *cit.*; TROYER – CAVALLINI, *Apocalittici ... cit.* parlano, invece, indifferentemente di “esimente” e di “causa oggettiva di esclusione del tipo”].

Si è fatto notare, con sarcasmo [SGUBBI, *cit.*], che la nuova norma mostra così di considerare di più alto valore sociale il piacere individuale (“godimento personale”) ed il consumismo (“mera utilizzazione”), condannando invece come riprovevoli le attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Al contrario si è osservato che proprio nella re-immissione nel circuito dell’economia legale si realizza l’offesa all’ordine economico e si giustifica la deroga del *ne bis in idem* sostanziale [MUCCIARELLI, *cit.*].

Si è affermato, ad esempio, riferendo l’aggettivo “personale” sia alla mera utilizzazione che al godimento, che prevarrà la visione misantropa che attribuisce rilievo alla sola utilizzazione/godimento esclusivamente personale e, più in generale, che la disposizione sarà applicata in “limitatissimi casi” o «addirittura soggetta ad un’interpretazione abrogatrice» [SGUBBI, *cit.*].

In termini meno demolitori, si è osservato [MUCCIARELLI, *cit.*] che l’utilizzazione va riferita ai beni mobili (in particolare denaro ed altre utilità), mentre il godimento ai beni immobili o ai beni ai medesimi equiparati e si è provato ad esemplificare, affermando che utilizzare il prezzo della corruzione per acquistare un immobile da destinare ad abitazione propria o della propria famiglia non integra autoriciclaggio [SGUBBI *cit.* propende, invece, per escludere il godimento condiviso da quella che reputa - v. *infra* - una causa di non punibilità], mentre il reato si realizzerebbe se l’immobile acquistato fosse dato in locazione a terzi.

Le considerazioni esaminate sono suggestive.

Tuttavia, la disposizione in esame è, a ben vedere, vicina al giuridicamente incomprensibile, almeno sotto il profilo letterale.

«Fuori dei casi di cui ai commi precedenti» vuole dire «fuori dei casi di autoriciclaggio», dato che i primi tre commi dell’articolo ne definiscono precepto e trattamento sanzionatorio.

Sicché è evidente che «fuori di tali casi» altre condotte non possono integrare autoriciclaggio ed essere punite; così stando le cose «le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale» sono fuori dal recinto tipico dell’autoriciclaggio.

Non sembrano, pertanto, servire a delimitare il “tipo” dell’autoriciclaggio, perché esso è già delimitato dai “commi precedenti”.

ti" il quarto.

Né sembra trattarsi di ipotesi di autoriciclaggio non punibile.

La disposizione serve solo a chiarire che le condotte, quali non si sa ma comunque diverse da quelle del comma primo, che destinano i beni in questione alla mera utilizzazione o al godimento personale non sono punibili.

La disposizione serve in altre parole a far capire che chi ha tratto denaro, beni, altre utilità da un reato commesso può utilizzarli o goderli personalmente senza ulteriore "sovraccarico" penale purché non realizzi i fatti previsti dal primo, secondo e terzo comma della disposizione.

Secondo CARACCIOLI, *cit.* 356, l'inciso «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti» non può essere interpretato alla lettera; il legislatore intendeva dire esattamente il contrario, e cioè che è proprio "nei casi precedenti" che la mera utilizzazione o il godimento personale rendono non punibile l'autoriciclaggio.

13 Anche l'indicazione, come **oggetto materiale** della nuova fattispecie, di "denaro, beni o altre utilità" è ripresa dalle norme incriminatrici del riciclaggio e, pertanto, per metterne a fuoco il contenuto è sufficiente rifarsi all'interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto [BRICCHETTI, *loc. ult. cit.* 46; MUCCIARELLI, *cit.*].

14 Il **dolo** richiesto dal reato di autoriciclaggio è quello **generico** e si attegna come consapevolezza di avere realizzato o contribuito realizzare un delitto non colposo e volontà di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto.

L'oggetto del dolo include altresì la consapevolezza e volontà di agire in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. E detta clausola modale induce a ritenere non ammissibile il dolo eventuale.

15 Il reato si perfeziona al momento del compimento delle condotte fin qui delineate. Ma se più sono le condotte di autoriciclaggio del provento del reato è prevedibile veder ricomparire la figura del reato a consumazione prolungata, così da spostare la decorrenza della prescrizione all'ultima condotta di autoriciclaggio.

Il tentativo sembra ipotizzabile secondo i principi generali.

16 Il secondo comma stabilisce che «se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni» la pena edittale è

quella della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, a meno che (eccezione prevista dal terzo comma) il delitto anzidetto sia commesso con le condizioni (quelle previste dall'art. 416-bis c.p.) o le finalità (di agevolare l'attività delle associazioni mafiose di cui al medesimo articolo) di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nel qual caso la pena edittale è quella prevista dal primo comma.

I primi commentatori sono propensi a ritenere che si tratti di fattispecie autonoma di reato [MUCCIARELLI, *cit.*; CAVALLINI – TROYER, *Apocalittici ... cit.*], meno grave di quella prevista dal primo comma e che lascia spazio alla stessa qualora il delitto-presupposto sia aggravato dalla circostanza anzidetta, e non di circostanza attenuante.

In relazione al reato di riciclaggio, invece, la stessa disposizione è stata ritenuta configurare una circostanza attenuante (cfr. per tutti ZANCHETTI, *Riciclaggio*, Dpen, XII, 1997, 213).

17 Il quinto comma contempla una circostanza aggravante “ordinaria” (aumento fino ad un terzo) per l'ipotesi che i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale [circostanza in parte ripresa dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. che parlano, invero, solo di “attività professionale”: v. MUCCIARELLI, *cit.*].

18 Non è riprodotta, invece, la circostanza attenuante del terzo comma dell'art. 648-*ter*, vale a dire la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista anche per la ricettazione dal secondo comma dell'art. 648.

19 Il sesto comma prevede un'altra circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione fino alla metà) per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto [v. MUCCIARELLI, *cit.*].

20 Il settimo comma stabilisce, infine, che si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tal modo prevedendo che le disposizioni del nuovo articolo si applichino «anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». L'autoriciclaggio, dunque, sussiste anche se l'autore non è imputabile per il delitto-presupposto (purché lo sia per l'autoriciclaggio) oppure

non è punibile per il delitto presupposto (si pensi all'impunità ex art. 649 del figlio per il furto in danno del padre, allorquando l'autoriciclaggio riguardi i beni sottratti) o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto – presupposto (in altre parole l'autoriciclaggio sussiste anche se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto per il quale non può procedersi per mancanza della querela o di altra condizione di procedibilità).

21 L'art. 3 della legge n. 186 del 2014 ha contemplato, per il nuovo reato, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, ampliando l'ambito di applicazione dell'art. 648-*quater*.

22 L'art. 3 della legge n. 186 del 2014 ha, inoltre, introdotto, in relazione al nuovo delitto, la responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-*octies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

23 Il tema dei rapporti con altri reati aprirà interrogativi, anche singolari.

Si pensi, ad esempio, al fatto che di regola è normale che l'autore dei delitti di riciclaggio o reimpiego agisca in rapporto (espressione volutamente generica) con il soggetto attivo del delitto – presupposto: il concorso del terzo nel delitto di autoriciclaggio è destinato a prendere il posto della monosoggettiva realizzazione dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter?

O ancora: come sarà tracciata la linea di confine tra la nuova disposizione e il citato delitto di cui all'art. 12-*quinqüies*, comma 1, del d.l. 8.6.1992 n. 306, conv., con mod., dalla l. 7.8.1992, n. 356 ?